

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Martina Franca la Commissione Pari Opportunità. Essa è un Organismo di partecipazione che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla Costituzione Italiana agli artt. 3 e 37, dallo Statuto del Comune (art. 58, comma 1 e 4) e mediante l'attuazione di "azione positive" ai sensi della legge 22 giugno 1990 n. 164 e del 10 aprile 1991 n. 125, in conformità alla legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007 art. 1 Titolo I.

ART. 2 – FINALITÀ

Finalità della Commissione Pari Opportunità sono la promozione e la realizzazione delle Pari Opportunità, per il riconoscimento, il godimento e l'esercizio in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, lavorativo, sociale culturale della vita familiare e in ogni settore della vita pubblica. Si pone l'obiettivo di rimuovere qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, porti a distinguere, escludere, limitare o preferire una persona, sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'età della religione, delle convinzioni personali, dell'origine etnica e delle condizioni di disabilità.

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni sui luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita e alla valorizzazione femminile, così come richiamato dall'art. 2 Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007

ART. 3 – COMPITI

La Commissione Pari Opportunità ha il compito di:

- a) promuovere e diffondere la cultura di pari opportunità e uguaglianza fra i cittadini;
- b) combattere gli stereotipi che discriminano (connessi al genere, alle religioni, all'origine etnica, alle condizioni sociali, all'età, alla disabilità, all'orientamento sessuale e politico);
- c) promuovere una rappresentanza e una partecipazione equilibrata dei cittadini in tutti gli ambiti delle decisioni, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni lavorative. I cittadini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica del Comune e della Provincia e della Regione e della Nazione;

- d) eliminare gli stereotipi e gli ostacoli sui quali si basano le disparità di status e di condizione dei cittadini che conducono alla valutazione impari di ciascun ruolo in campo politico, economico, sociale e culturale;
- e) riconoscere a tutti il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro;
- f) garantire a tutti l'accesso all'assistenza sociale e ai servizi sanitari;
- g) attivare iniziative utili a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione ed educazione dei figli per rendere compatibile l'esigenza di vita familiare con impegno pubblico, sociale e professionale di ognuno;
- h) riconoscere il pari diritto a tutti i cittadini di essere salvaguardati contro la povertà e l'esclusione sociale.
- i) promuovere indagini, incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sulla condizione umana dei soggetti più fragili, sulla salute e sul rapporto uomo-donna;
- l) assicurare che tutti possano beneficiare ad accedere equamente agli impianti e alle attività sportive, artistiche, culturali e del tempo libero;
- m) rispettare, per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per la conservazione del territorio, i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale includendo la necessità di promuovere e realizzare la parità;
- n) riconoscere il pari diritto a tutti nella realizzazione di un alto livello di protezione e miglioramento dell'ambiente, comprese le politiche locali riguardanti i rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, la biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico.
- o) sviluppare e mantenere i rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle Pari Opportunità a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- p) operare mantenendo un rapporto con la società civile coinvolgendo singole personalità, associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche sociali;
- q) formulare progetti ed iniziative finalizzate alla riqualificazione professionale, all'educazione alla convivenza, al rispetto reciproco tra uomini e donne ed etnie diverse, alla pace ed allo sviluppo mondiale, rapportandosi e collaborando con i centri di formazione permanente presenti su tutto il territorio;
- r) offrire consulenza e pareri sull'applicazione delle norme e delle leggi attuali nel campo del lavoro e della famiglia, per la realizzazione delle parità e dei diritti, sia nei settori privati che pubblici, con particolare riguardo alla formazione e all'orientamento scolastico-professionale;
- s) esprimere i pareri sugli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta sulla condizione di cittadini, della famiglia e della qualità della vita.

ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA

La Commissione è formata da 7 componenti che vengono scelti per auto-candidatura a seguito di avviso pubblico. Le auto-candidature, che dovranno essere accompagnate da un curriculum, sono esaminate, in via istruttoria, da un gruppo di lavoro composto dal Dirigente del Settore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità e da due Funzionari del Comune, che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo quanto esposto al comma successivo.

I criteri per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Commissione P.O., devono tener conto della specifica cultura contro tutte le discriminazioni, documentata attraverso attività scientifica, professionale e di partecipazione nell'associazionismo al fine di garantire una presenza equilibrata del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio sanitario e assistenziale, giovanile, scolastico, universitario, istituzionale e politico, della comunicazione, della cultura e della famiglia assicurando la rappresentatività di tutte le fasce d'età. Si cercherà di assicurare un giusto equilibrio tra le nuove nomine e le riconferme per garantire un percorso di continuità.

La Commissione è nominata con atto del Sindaco e rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco e continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione. In caso di dimissione o decadenza di un componente della Commissione si procederà alla sostituzione automatica attingendo dalla graduatoria.

ART. 5 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Nella prima seduta convocata dal Presidente del consiglio entro 30 giorni dalla nomina delle componenti, la Commissione P.O., elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto il/la Presidente. Per l'elezione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessuno dei componenti ottenga la maggioranza prescritta per essere eletti, si procederà ad una nuova votazione da tenersi entro 15 giorni dalla prima. Se anche in queste circostanza non si dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti, nella terza seduta, si effettuerà una nuova votazione che avverrà a maggioranza relativa dei presenti. A seguire la Commissione può eleggere, con le stesse modalità, una/un Vice Presidente che sostituisce la/il Presidente nel caso di temporanea assenza. Ciascun componente della Commissione vota un solo nome e risulta eletto la/il componente che ha ottenuto il maggiore numero di voti. La/il Presidente ha la rappresentanza istituzionale in ambito pubblico e mantiene i rapporti con l'esterno. Convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione P.O. si riunisce, di norma, una volta al mese, sulla base della convocazione scritta su iniziative della/del Presidente, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune negli orari di ufficio, concordando gli stessi con la/il Dirigente del Settore. Sono invitati permanenti gli/le Assessori, il le Consiglieri Comunali, senza percepire gettone di presenza, un membro della Consulta giovanile e il Consigliere straniero aggiunto. La Commissione P.O. svolge le proprie attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.

ART. 7 RISORSE

La Commissione P.O. ha un proprio bilancio, finanziato da un fondo annuale attribuito dal Bilancio comunale; esso potrà essere incrementato da contributi di enti, istituzioni pubbliche o privati cittadini. Il Comune mette a disposizione della Commissione P.O. le attrezzature i servizi necessari al suo funzionamento. Con queste risorse, su autorizzazione della/del Presidente, ai/alle componenti la Commissione P.O. possono essere rimborsate le spese sostenute per la partecipazione a convegni, seminari, incontri di lavoro e ogni altra spesa sostenuta nello svolgimento della propria attività tramite idonea documentazione e nei limiti degli stanziamenti previsti nel relativo Capitolo del Bilancio Comunale. L'incarico di Segretario della Commissione è assicurato da uno/una dei componenti, nominato volta per volta, che avrà l'obbligo di trasmettere i verbali al Dirigente dei Servizi Sociali. La Commissione P.O. entro il mese di novembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività per l'anno successivo e redige il relativo preventivo di spese, che presenta alla Giunta e al Consiglio Comunale. Contestualmente presenta una relazione della programmazione e dell'attività svolta nell'anno in corso.